



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**  
DI **CREMONA**

SEZIONE 2

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 106/2016

UDIENZA DEL

17/06/2016 ore 09:30

N° 211.2.16

riunita con l'intervento dei Signori:

☐ **NOCERINO** **CARLO** **Presidente**

☐ **GALLI** **EZIO DONATO** **Relatore**

☐ **LAZZARI** **ITALO GIUSEPPE** **Giudice**

☐

☐

☐

☐

PRONUNCIATA IL:

17.06.2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

29.08.2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
(Ornella Mariotti)

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 106/2016  
depositato il 25/03/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 45 I.C.I. 2009  
contro:  
COMUNE DI CREMA  
PIAZZA DUOMO 26013 CREMA

**difeso da:**  
LOVISETTI MAURIZIO  
VIA ZANELLI 19 25100 BRESCIA

**proposto dal ricorrente:**  
AURORA ITALIA SRL - IN LIQUIDAZIONE  
VIA EUROPA 5 26017 TRESORE CREMASCO CR

**difeso da:**  
RUGGERI DR. FABRIZIO  
CASCINA PANDOLFA S.C 26028 SESTO ED UNITI CR



In data 24 marzo 2016 la Società AURORA ITALIA SRL proponeva ricorso per contestare la fondatezza sia nel merito che in diritto avverso il Comune di Crema per ICI anno 2009-2010-2011, IMU anni 2012-2015 per immobile in Comune di Crema censito al Fg. 14 mapp. 120.

La ricorrente ricorre per i seguenti motivi:

- Violazione del principio di collaborazione art. 10 Statuto del Contribuente;
- Erroneo e contraddittoria motivazione in ordine alla natura dell'immobile accertato.

L'immobile in oggetto, il Comune lo accerta come area fabbricabile, mentre la ricorrente ritiene che l'immobile sia collabente, dichiarato catastalmente il F/2, privo di rendita quindi esente dalla tassazione richiesta dal Comune.

Il Comune con sua comunicazione chiede la sospensione temporanea, non procedendo all'esecuzione coattiva delle somme sino alla sentenza di primo grado.

La Commissione, esaminata la documentazione agli atti, ritiene che il ricorso sia da accogliere.

Invero, quando un fabbricato fatiscente, come nel caso in oggetto, viene classificato al catasto urbano come F/2 collabente, lo stesso non può essere sottoposto a tassazione dato che non ha alcun reddito catastale e neanche si può tassare l'area in quanto vi è ancora l'immobile e non il sedime dell'area.

A tale proposito, si deve vedere l'art. 3 comma 2 del D.M. 28/98, Agenzia del Territorio e la Circolari 3/T dell'11 aprile 2016, 1/T del 3 gennaio 2006 e 9/T del 26 novembre 2001, le quali appunto esprimono il concetto della non tassazione al fabbricato collabente essendo lo stesso privo di rendita catastale.

Per quanto concerne le spese, la Commissione ritiene che sussistano giusti motivi per compensarle.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Cremona, 17/6/2016

IL RELATORE

Galli geom. Ezio Donato

IL PRESIDENTE